



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. **5** del **28/01/2022**

modificato con deliberazione del C. c.le n. 52 del 19/10/2024

INDICE

CAPO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Disciplina della Polizia Rurale
- Art.3 Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art.4 Provvedimenti di Polizia Rurale
- Art.5 Provvedimenti

CAPO II°- DELLE ACQUE E DEI CANALI

- Art.6 Utilizzo acque provenienti da acquedotto pubblico
- Art.7 Uso impianti di irrigazione
- Art.8 Pozzi per l'irrigazione
- Art.9 Deflusso delle acque
- Art.10 Manutenzione e ripulitura dei fossi

CAPO III - DELLE STRADE E DEI TERRENI

- Art.11 Manutenzione di strade
- Art.12 Tutela del paesaggio
agricolo Art.13 Transito sulle strade
- Art.14 Terreni in ambito
periurbano Art.15 Movimenti di
Terra
- Art.16 Lavorazione superficiale terreni
- Art. 17 Recinzioni
- Art.18 Divieto ai mezzi fuoristrada

CAPO IV° - FUOCHI

- Art.19 Prevenzione incendi- Divieti e Prescrizioni
- Art.20 Spegnimento degli incendi

CAPO IVbis - PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Art. 20-bis Interventi per la cura e il mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale

Art. 20-ter Interventi per la ripulitura dei terreni agricoli incolti

CAPO V - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI

- Art.21 Trattamenti fitosanitari.
- Art.22 Uso Fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti
- Art. 23 Accumuli temporanei di materiale organico
- Art. 24 Spandimento e stoccaggio dei fanghi da depurazione in agricoltura

Art. 25 Comunicazione delle operazioni di trasporto, spandimento e stoccaggio fanghi

CAPO VI° - PIANTE E ANIMALI

Art.26 Tutela degli alberi ed abbattimento di piante, distanze nuovi impianti e difesa fitosanitaria

Art.27 Denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante e loro smaltimento

Art.28 Taglio dei boschi

Art.29 Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art.30 Protezione della fauna selvatica

CAPO VII° - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART.31 Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

Art.32 Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

Art.33 Disposizioni in materia di custodia di animali da allevamento

CAPO VIII - PASCOLO

Art.34 Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

Art.35 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art.36 Percorrenza di strade pubbliche con animali

CAPO IX - CAMPEGGIO

Art.37 Modalità

CAPO X - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.38 Disposizioni di carattere generale

Art.39 Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con ordinanza sindacale

Art.40 Proventi

Art.41 Ricorso

Art.42 Entrata in vigore

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio Comunale, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.

ART. 2 - Disciplina della Polizia Rurale

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il Territorio del Comune di Fauglia, ed ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, con lo sviluppo dell'agricoltura e con la tutela dell'ambiente.
2. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale posto all'esterno del perimetro del centro abitato, come delimitato dallo strumento urbanistico vigente.
3. Alcune norme potranno avere efficacia anche nel centro abitato, in tal caso ne verrà fatta espressa menzione.
4. Sono considerate rurali e soggette a regolamento le aree destinate ad usi agricoli dalla vigente regolamentazione urbanistica dell'Ente, nonché i terreni non edificati.
5. Il presente Regolamento tutela l'ambito rurale del territorio comunale e ne disciplina i comportamenti e le attività riferibili a tale ambito, al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia rurale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo ritenute necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi

ART. 4 - Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle Ordinanze per i poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del TUEL.
2. Fuori da questi casi, le Ordinanze in materia di polizia Rurale sono adottate dal Responsabile della Polizia Municipale o dal Responsabile del settore competente.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

4. Le Ordinanze in particolare devono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre all'indicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione.

ART. 5 - Provvedimenti

1. I provvedimenti indicati nel presente regolamento saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e alle seguenti condizioni:

a) il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo

b) il titolo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi

c) Il titolare di cui al punto a, è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativi

d) il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva, da parte del Comune, di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.

2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia di inizio attività o comunicazione.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

ART.6 - Utilizzo acque provenienti da acquedotto pubblico

1. L'Autorità Comunale, dandone informazione, può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare con propria ordinanza l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che urbani, qualora l'Azienda gestrice l'acquedotto comunale lo richieda espressamente.

2. E' comunque vietato l'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello strettamente domestico.

3. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 5 litri e comunque complessivamente oltre i 25 litri. E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspi, tubi in gomma o sistemi simili.

ART.7 - Uso impianti di irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione purché abbiano ottenuto la relativa concessione di adduzione nei casi in cui sia necessaria. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada

2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per eventuali irrigazioni dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.

3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche a cielo aperto, con arginature di qualsiasi altezza, o interrate), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.

4. il proprietario o detentore del terreno sul quale sono presenti vasche per l'irrigazione, bozzi, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, deve aver cura che le stesse siano messe in sicurezza e segnalate.

ART. 8 – Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto di altezza minima di mt. 1,00, con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

ART. 9 – Deflusso delle acque

1. Salvo i casi in cui l'attività sia autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni, tubature di adduzione e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori autorizzati.

2. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.

3. E' vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane, pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.

ART. 10 – Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade anche di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, essere mantenuti ricavati, sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell'anno. Entro il 31 Agosto devono risultare altresì sgombre anche dalla vegetazione erbacea. Prima di tale scadenza, se necessario, l'autorità comunale ne può ordinare l'anticipo. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 31 Agosto.

2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati nei terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma .

3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

4. I frontisti dei torrenti e fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia di taglio.

5. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.

6. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso,

devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.

7. L'Autorità comunale può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

CAPO III- DELLE STRADE E TERRENI

ART. 11 - Manutenzione di strade

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei proprietari o dei frontisti/utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche nelle canalizzazioni esistenti per le quali ne deve essere garantita la funzionalità fino alla confluenza nei collettori principali. Le acque provenienti dalle suddette strade, per nessun motivo devono confluire sulla viabilità pubblica.

2. I proprietari sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei due lati, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati. Sono altresì obbligati a tenere regolata la siepi e la vegetazione spontanea in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare, o far tagliare, i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada. È proibito lasciare il materiale tagliato ai lati della strada e nelle fosse.

3. In corrispondenza degli incroci delle suddette strade con la viabilità pubblica, devono essere messi in atto dai proprietari, appositi accorgimenti per impedire afflusso di detriti sulle aree pubbliche.

4. I proprietari dei terreni devono mantenere gli argini e le ripe dei fondi laterali alle strade di cui al comma 1. in stato tale da impedire franamenti o cedimenti sul lato del manto stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o quant'altro sulla strada. Devono altresì realizzare, se necessarie, opere di sostegno o contenimento per evitare i predetti eventi, nonché opere di regimazione e contenimento delle acque ricadenti su detti terreni, che possano provocare gli eventi sopra descritti.

5. I proprietari dei terreni prospicienti o sovrastanti le strade Comunali devono mantenere gli stessi puliti e sgombri da rovi e rami nonché provvedere al taglio dell'erba per una fascia di almeno 6 metri.

ART. 12 – Tutela del paesaggio agricolo

1. Nell'ambito degli interventi agrari (anche se non espressamente previsti nei P.M.A.A.) dovranno essere tutelati, ripristinati e valorizzati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo esistente e adottati tutti i provvedimenti per migliorare lo stato idrogeologico del terreno.

2. Gli alberi da abbattere per provate esigenze legate alla produzione agricola, dovranno essere sostituite con le stesse essenze o con essenze locali.

3. Non dovranno essere alterati i percorsi "storici", come individuati da cartografie ufficiali o da progetti specifici, compresi quelli poderali ed interpoderali esistenti, ma dovranno essere valorizzati ed aperti al pubblico passaggio.

ART. 13 - Transito sulle strade

1. Salve le disposizioni del Codice della Strada sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il transito con trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce
- b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale
- c) fatte salve le disposizioni relative dettate dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli

atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione su suolo pubblico.

Chiunque abbia la necessità di utilizzare in modo continuativo e per un certo periodo di tempo le strade comunali e vicinali extraurbane di uso pubblico per il transito di veicoli di massa, a pieno carico, superiore a 10 t. (dieci) e che a causa di tale uso sia prevedibile il danneggiamento della struttura stradale, deve chiedere l'autorizzazione al transito al Comune. Per tale attività si fa riferimento al **Regolamento per la gestione delle strade vicinali ad uso pubblico e per l'uso da parte di terzi delle strade Comunali** (Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2009).

ART. 14 – Terreni in ambito periurbano

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.

3. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie ad evitare queste situazioni.

4. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti, che si trovino ad una distanza inferiore a metri 100 da un'abitazione, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura.

Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Giugno.

ART. 15 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportino notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

2. I proprietari dei terreni superiori alla viabilità pubblica o di strade che confluiscono in essa, dovranno impedire la caduta o tracimatura di terra o di altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, alla nuova profilatura degli argini stradali ed eventualmente alla ricavatura delle fosse.

ART. 16 – Lavorazioni superficiale dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.

2. Le lavorazioni su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

3. Durante le esecuzioni di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,5, dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune di Fauglia, in ottemperanza alle vigenti normative urbanistiche.

ART. 17 – Recinzioni

1. Sono ammesse nelle aree agricole recinzioni realizzate con siepi di essenze locali e recinzioni con rete metallica con altezza massima di cm. 180 su sostegni in legno senza fondazione.
2. Per i terreni di superficie superiore a mq. 3000 le recinzioni di cui al comma 1. devono prevedere, per un'altezza di 40 cm. da terra, una maglia di cm. 15 x 20, e comunque realizzate in modo tale da permettere il passaggio della fauna minore e per garantirne la fruibilità del territorio.
3. Possono derogare dalle prescrizioni di cui al comma 2 i proprietari frontisti di strade pubbliche con elevata intensità di traffico.

ART. 18 – Divieto ai mezzi fuoristrada

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree eventualmente a ciò destinate dal Comune.
2. I sentieri (o mulattiera o tratturo), nonché le strade o piste forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.
3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza
Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.

CAPO IV - FUOCHI

ART. 19 – Prevenzione incendi – Divieti e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale.
Inoltre:
 - a. le operazioni di abbruciamento devono essere preventivamente comunicate all'ufficio comunale competente
 - b. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
 - c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - d. l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le ore sedici; nel periodo 1° maggio 31 ottobre, l'abbruciamento deve essere terminato entro le ore 10, salvo ordinanze di divieto assoluto, in entrambi i periodi, emesse a scopo precauzionale dagli organismi preposti come indicato al successivo punto 6;
 - e. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;
2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma è sempre vietato in ogni periodo dell'anno, anche in ambito urbano, bruciare residui vegetali quando:
 - a) il fumo invade strade pubbliche o di uso pubblico;
 - b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;
3. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.
4. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
5. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
6. E' comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco

all'aperto, per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati, dalla competente autorità, di "Rischio" o "Alta operatività" e nei periodi con elevata esposizione solare e/o prolungata siccità o altre cause per cui possono essere emessi provvedimenti anche di autorità locale che vietano l'uso del fuoco per motivi ambientali e/o di sicurezza ai sensi del Piano di Azione Comunale.

7. Salvo deroghe previste dalla normativa Regionale è vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi e aree assimilate.

8. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità nei terreni agricoli prospicienti le strade pubbliche, le piazze, i centri o le singole case di abitazione, entro il 10 giugno di ogni anno, per una profondità di almeno 20 mt, dovranno essere ripuliti dalla vegetazione infestante e da qualsiasi accumulo di materiale che potrebbe costituire pericolo di incendi.

9. Vanno contenuti e tagliati i canneti che costeggiano le strade, nonché quelli posti ad una distanza inferiore a 20 metri da qualsiasi fabbricato.

ART. 20 – Spegnimento degli incendi

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, al fine di spegnere o prevenire incendi, nessuno può impedire, agli organi competenti, l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione.

Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco. E' sempre consentito, al Sistema Regionale Antincendi Boschivi, l'uso del Fuoco "Prescritto, tattico e Controfuoco" durante le operazioni di prevenzione e spegnimento.

CAPO IV-bis – PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

ART. 20-bis - INTERVENTI PER LA CURA E IL MANTENIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI INTERFACCIA URBANO RURALE

1. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
- in presenza o di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale;
- in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa;

ART. 20-ter - INTERVENTI PER LA RIPULITURA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

1. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;

- eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

CAPO V - TRATTAMENTI SANITARI E USO FERTILIZZANTI

ART. 21 – Trattamenti fitosanitari

1. Per i prodotti fitosanitari ad azione diserbante, essiccante o geo-disinfestante, si deve seguire scrupolosamente la prevista normativa vigente. I prodotti in questione devono essere usati in assenza di vento o condizioni meteorologiche avverse, ad una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni e loro pertinenze, ricoveri di animali, strade e spazi pubblici.
2. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria in cui siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno in cui si ritiene necessario somministrarli.
3. E' vietato l'uso dei prodotti di cui al comma 1. per una fascia di metri 30 da sorgenti idriche superficiali, riprese d'acqua per usi agricoli, arginature artificiali e naturali di torrenti e laghetti.
4. E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e centrali del civico acquedotto.
5. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata fornendo, tramite i propri uffici competenti, informazioni ed aiuti.

Art. 22- Uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali, che possono dare origine a fenomeni maleodoranti, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.
3. Le operazioni di cui al comma precedente non potranno essere eseguite tra le ore 13.00 e le ore 20.00. Nello stesso orario è altresì vietato lo stoccaggio di fertilizzante in attesa del suo utilizzo.

ART. 23 – Accumuli temporanei di materiali organici

1. Gli accumuli di materiale organico destinato alla concimazione devono essere realizzati all'aperto e solo fuori dal centro abitato, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni, non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire comunque, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Nell'accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto:
 - a. ad abitazioni
 - b. a strade e confini di proprietà
 - c. a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.

ART. 24 - Spandimento e stoccaggio dei fanghi da depurazione in agricoltura

Le attività di spandimento controllato e stoccaggio di fanghi di depurazione in agricoltura come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 e sue mm. e ii, devono avvenire nel nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia competente adottando pratiche colturali che minimizzino la diffusione di odori molesti e polveri.

Le operazioni di consegna sul luogo destinato all'interrimento dovranno essere condotte e concluse entro le ore 10.00.

L'interrimento di tali sostanze dovrà essere immediato ed effettuato tramite opportuna aratura del terreno interessato, non essendo sufficiente una semplice fresatura, rippatura o rottura del terreno con erpici di varia conformazione. Tale operazione dovrà concludersi in

ogni caso entro le ore 13.00.

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, nel caso di condizioni meteorologiche con temperature elevate, lo stoccaggio delle sostanze di cui sopra e le operazioni di spandimento e interrimento delle stesse, dovranno avvenire nelle prime ore del mattino o tardo pomeriggio. Dette operazioni dovranno essere eseguite in aree site ad una distanza come da normativa vigente.

Sono vietate tutte le pratiche di somministrazione mediante lance in pressione. Sono vietate tutte le applicazioni in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse (quali pioggia, vento ecc) o con terreni non adatti a ricevere immediatamente le sostanze (terreno bagnato, neve ecc.).

Devono essere assolutamente evitati fenomeni di ruscellamento dei prodotti in oggetto.

Art. 25 - Comunicazione delle operazioni di trasporto, spandimento e stoccaggio fanghi

Al fine di consentire adeguati controlli da parte delle autorità competenti, sulle attività di stoccaggio e spandimento di cui all'articolo precedente, gli imprenditori o gli utilizzatori in agricoltura dei fanghi da depurazione dovranno, nel caso di trasporto, stoccaggio e spandimento di quantità di fanghi da depurazione superiori a mc. 5, effettuare comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale entro il giorno precedente il conferimento (da intendersi come arrivo del mezzo di trasporto presso i terreni oggetto di spandimento ed interrimento).

Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- luogo e data del conferimento;
- tipologia della sostanza conferita (caratteristiche chimico/fisico del prodotto, quantità consigliata espressa in kg/m² di terreno);
- percentuale di sostanza secca della sostanza conferita;
- quantità della sostanza conferita espressa in Kg e mc.

CAPO VI - PIANTE E ANIMALI

ART. 26 – Tutela degli alberi ed abbattimento di piante, distanze per nuovi impianti, difesa fitosanitaria.

Si rimanda al **Regolamento Comunale del verde pubblico e privato e delle alberature** Approvato con DCC n. 32 del 31/05/2021, alla L.R. 30/2015, L.R. 39/2000 e suo regolamento di attuazione.

Art. 27 - Denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante e loro smaltimento

1. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normative vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

2. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i

conduttori o altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificate di imuunità rilasciato dalla competente autorità.

3. Sono fatte salve le disposizioni Statali e Regionali vigenti in materia di lotta obbligatoria agli organismi nocivi delle piante.

ART 28 – Tagli di boschi: si rimanda alla **L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 e ss. mm. e ii.**

ART. 29 – Obbligo di denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, e a segnalare ogni caso sospetto.

2. Per gli animali morti per le ragioni, o sospette tali, di cui al punto 1. dovrà essere disposta l'eliminazione secondo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

ART. 30 – Protezione della fauna selvatica.

Si rimanda al **Regolamento Comunale dei diritti degli animali** approvato con DCC n. 72 del 30/11/2009.

CAPO VII - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART. 31 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute Pubblica

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia: in particolare, in ambito urbano, dovrà essere impedita la formazione di nidi di piccioni e corvi in genere; per detti animali è vietato inoltre l'approvvigionamento di cibo sia favorire tale pratica. In ambito urbano possono inoltre essere adottati ulteriori interventi mirati alla riduzione della specie piccione in conformità alla normativa regionale.

2. Gli interventi di manutenzione di cui al comma 1. non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.

3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e temporanei che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.

ART. 32 – Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, le deiezioni degli animali in luoghi pubblici o privati di uso pubblico dovranno essere immediatamente rimosse dal proprietario o dal detentore dell'animale stesso.

ART. 33 – Disposizioni in materia di custodia di animali da allevamento

1. la detenzione di animali di qualunque genere, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano è consentita a condizione che non rechino disturbo alla quiete pubblica e siano sempre custoditi.
2. in ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le condizioni prescritte dall'Autorità sanitaria o da altre Autorità competenti e conformarsi, per la loro ubicazione alle indicazioni del vigente strumento urbanistico.
3. il letame prodotto deve essere raccolto in concimaie, costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti e realizzate alle seguenti distanze: 25 metri dalle abitazioni, 40 metri da strade e confini di proprietà, 50 metri da corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi d'acqua potabile e da condutture di acqua potabile.

CAPO VIII - PASCOLO

ART. 34 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Per le strade e il passaggio su fondi altrui, avendone diritto, il bestiame deve essere guidato e custodito nel rispetto delle previsioni normative ed in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico e non arrechino danno ai frutti e alle colture altrui.
3. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

ART. 35 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trovi, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del Codice Civile. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.

Art.36 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. La circolazione di animali condotti al pascolo è consentita preferibilmente su strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Nel percorrere le strade i conduttori di armenti o greggi o moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde poter impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni e pericoli per le persone e/o danneggiamento a cose. Essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale ed evitare che gli animali rechino molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

4. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, a cura dei proprietari degli animali, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale, dalle deiezioni.
5. Tutto quanto previsto ai precedenti commi vale anche per il transito dei cavalli con o senza cavaliere in sella.

CAPO IX - CAMPEGGIO

ART. 37 – Modalità

1. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.
2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1, il campeggio nel territorio comunale è vietato

CAPO X – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - Disposizioni di carattere generale

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, o alle condizioni eventualmente previste nelle autorizzazioni rilasciate a norma del Regolamento stesso, quando non costituisca violazione di leggi o di altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689.
5. L'organo accertatore riscontrata una o più violazioni alle norme del presente regolamento, irroga la sanzione pecuniaria. Con proprio atto il Responsabile del servizio può disporre l'immediata sospensione dell'attività illecita e l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della contestazione o notificazione del verbale.
Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità
6. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i Servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.
7. Chi non ottempera all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3.
8. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio competente.
9. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

ART. 39 – Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli ex art. 50 del D.lgs. 267/2000.

ART. 40 – Proventi

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune

ART.41 - Ricorso

l'obbligato ha la possibilità di proporre ricorso con le modalità stabilite dalla legge 689/81 indirizzando le proprie memorie al Sindaco del Comune di Fauglia

ART. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Per quanto non previsto si rimanda alla vigente normativa nazionale e della Regione Toscana.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di Polizia Rurale contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.